



**REGOLAMENTO
DEI LAVORI ASSEMBLEARI**

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 **(Ambito di Applicazione)**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le procedure per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea dei soci.

Per quanto non espressamente previsto, vale quanto disciplinato nello Statuto e nelle disposizioni di Legge e di Vigilanza al riguardo vigenti

Art. 2 **(Assemblea generale e assemblee separate)**

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e, ove si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2540, anche di Assemblee separate.

Le condizioni di cui al precedente comma dovranno sussistere nel giorno in cui l'organo amministrativo delibera la convocazione dell'Assemblea e qualora non sussistano è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere alla convocazione di tutti i soci nella sola Assemblea generale.

L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci.

CAPO II

ASSEMBLEE SEPARATE DEI SOCI

Articolo 3 **(Istituzione e composizione delle Assemblee separate)**

Le Assemblee separate sono costituite come segue:

- Assemblea separata con sede ad Aosta: riservata ai soci avente sede legale nell'Area territoriale Nord
 - Assemblea separata con sede a Firenze: riservata ai soci avente sede legale nell'Area territoriale Centro
- Per le definizioni geografiche dell'Area Territoriale Nord e dell'Area Territoriale Centro si rimanda all'Allegato A) del presente Regolamento.

Il numero e le aree territoriali di competenza delle singole Assemblee separate, come sopra individuate, potranno essere modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle variazioni che potranno verificarsi nella distribuzione territoriale dei soci.

Articolo 4 **(Partecipazione dei soci alle Assemblee separate)**

Ogni socio ha diritto di partecipare esclusivamente all'Assemblea separata alla quale è territorialmente assegnato sulla base della propria sede legale.

Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e sono in regola con le somme dovute a qualsiasi titolo alla Società. Ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio persona giuridica partecipa all'Assemblea a mezzo del proprio legale rappresentante o di un suo collaboratore espressamente designato per iscritto.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea solo da altro socio, mediante delega scritta. La delega deve essere conferita dal legale rappresentante, deve indicare il nome dell'impresa socia delegata e deve essere accompagnata dalla copia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento del delegante.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai dipendenti della Società e agli altri soggetti indicati nell'art. 2372, comma 5, c.c.

Possono inoltre intervenire senza diritto di voto alle Assemblee separate i rappresentanti di soci sostenitori, banche, enti pubblici e privati, società incaricata della revisione legale dei conti, consulenti/esperti in relazione agli argomenti da trattare.

Articolo 5 **(Convocazione delle Assemblee separate)**

Tutte le assemblee separate e l'Assemblea generale vengono convocate con un unico avviso di convocazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto che indichi gli argomenti da trattare. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno dieci giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. All'avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell'Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi ma può indicare l'ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate.

Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.

L'avviso di convocazione delle assemblee separate, unitamente al modulo di delega e al modulo di partecipazione, deve essere inviato a mezzo Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea generale è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza con le modalità indicate nei commi precedenti.

L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile presso la Sede legale, la Direzione Generale e in ogni sede territoriale della Società.

In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l'Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell'Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 6 **(Luogo di convocazione)**

Le Assemblee separate sono convocate presso rispettivamente le sedi sociali di Aosta e di Firenze o in altro luogo della relativa provincia o Regione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di predisporre nel territorio provinciale o regionale dove non si riunisce l'Assemblea separata un luogo attrezzato dalla Società per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 7 **(Intervento in Assemblea separata)**

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di convocare l'Assemblea, invitando i soci a parteciparvi:

- di persona (c.d. "Assemblea in presenza");
- in modalità telematica, mediante PC, tablet o smartphone (c.d. "Assemblea telematica");
- sia di persona che in modalità telematica (c.d. "Assemblea mista").

In caso di Assemblea in presenza, all'interno dell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione invita tutti i soci a partecipare di persona alle Assemblee separate sulla base dell'Area territoriale di ciascun socio. Il giorno dell'adunanza, per poter prendere parte ai lavori assembleari, il socio deve previamente esibire il modulo di partecipazione inviato via PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno ed eventuali deleghe ricevute. La verifica della legittimazione dell'intervento ha inizio, salvo diversi termini, nel luogo di svolgimento dell'adunanza stabilito nell'avviso di convocazione.

In ogni caso ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto l'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione (c.d. "Assemblea telematica" e c.d. "Assemblea mista") è ammesso, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Pertanto, in caso di Assemblea Telematica e Mista, al fine di consentire ai soci il collegamento telematico, l'avviso di convocazione deve indicare le modalità attraverso cui eseguire la procedura di pre-registrazione all'Assemblea separata. La pre-registrazione è possibile fino a 1 (uno) giorno lavorativo prima della data fissata per le sedute in prima e seconda convocazione, in modo da consentire la verifica dei requisiti di partecipazione (identità, regolarità associativa/altro) e l'organizzazione dei lavori rispetto alla piattaforma di collegamento individuata oltre all'invio ai partecipanti delle credenziali di accesso. All'atto della pre-registrazione, ciascun socio deve indicare nel modulo di partecipazione la persona che parteciperà alla seduta dell'Assemblea separata ai sensi del precedente articolo 4 nonché la mail alla quale inviare il link di partecipazione.

E' obbligatorio allegare il modulo di partecipazione oltre a eventuali deleghe ricevute. Dopo aver perfezionato la pre-registrazione vengono fornite all'indirizzo email indicato dal socio le credenziali per l'accesso la partecipazione all'Assemblea

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea. In caso di collegamento da singola postazione dovrà essere conservato l'elenco dei partecipanti collegati come rilevato dalla piattaforma di collegamento.

Articolo 8 (Presidenza dell'Assemblea)

Le Assemblee separate e l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente Vicario del Consiglio di Amministrazione. In mancanza anche di questi dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione e la conduzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea stessa, per verificarne la regolare costituzione nonché per dirigere e regolare la discussione ed accertare i risultati delle votazioni, con particolare attenzione ai quorum deliberativi previsti. Il Presidente può, altresì, farsi assistere da persona, anche non Socia, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

Il Presidente deve garantire il diritto di informazione al socio.

Nella trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente con l'approvazione dell'Assemblea può:

- seguire un ordine diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione
- fissare la durata massima dei singoli interventi, ammessi una sola volta, per ogni interessato, in relazione a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. In tale contesto può fissare la durata massima delle eventuali repliche, anch'esse ammesse una sola volta per ogni intervento effettuato.

Il Presidente ha l'onere di assicurare un corretto ed ordinato svolgimento delle riunioni assembleari e, ove ritenuto necessario, può togliere la parola:

- a chi l'abbia presa senza averne fatto richiesta o intervenga in modo e con riferimenti chiaramente non pertinenti con l'argomento posto in discussione
- a chi usi espressioni ingiuriose o sconvenienti
- previo invito a concludere, a chi tenga la parola per un periodo superiore a quello massimo stabilito per gli interventi e per le eventuali repliche

Il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari, compreso l'allontanamento, previo avvertimento, di chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo (fino a 15 minuti) motivando la relativa decisione.

Articolo 9 (Svolgimento dei lavori assembleari e interventi)

Appena assunte le proprie funzioni, Il Presidente propone all'Assemblea la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che, ai sensi di legge o per decisione del Presidente, l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di loro fiducia ed avvalersi, eventualmente, ai soli fini della verbalizzazione di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'Assemblea. La registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video è consentita ai soli fini della verbalizzazione e deve essere cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica.

Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto al precedente punto, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e/o apparecchi che consentano la ripresa e/o registrazione audio/video dei lavori assembleari.

All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente verifica la validità della convocazione ed accerta l'identificazione e legittimazione dei presenti e/o collegati telematicamente, la regolarità delle deleghe il

raggiungimento del quorum costitutivo ai sensi dello Statuto; se il quorum è raggiunto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; trascorsa un'ora dall'ora fissata nella convocazione senza che il quorum sia raggiunto il Presidente rinvia l'Assemblea ad altra convocazione.

Se la data della seconda convocazione non è indicata nell'avviso di prima convocazione, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima convocazione.

I quorum costitutivi sono quelli previsti dagli artt. 31 (Assemblea ordinaria) e 32 dello Statuto (Assemblea straordinaria).

In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento decide il Presidente dell'Assemblea.

In caso di svolgimento di Assemblea Telematica e di impossibilità di collegamento telematica fin dall'inizio della riunione da parte di tutti i soci senza la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, l'Assemblea non può costituirsi validamente ed è necessario procedere alla sua riconvocazione.

Sempre in caso di svolgimento di Assemblea Telematica e nell'ipotesi in cui il collegamento telematica da parte di alcuni soci venga meno durante lo svolgimento della seduta, il Presidente, a sua discrezione, può sospenderla temporaneamente. Qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, l'Assemblea può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, l'Assemblea può proseguire qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto dell'assenza giustificata del socio o dei soci impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.

Nel caso di Assemblea Mista, laddove all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento risulti impossibile o venga interrotto limitatamente a uno o più partecipanti l'Assemblea, la stessa può comunque svolgersi qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto dell'assenza giustificata del socio o dei soci impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel caso in cui la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, il Presidente può prorogare, non oltre l'ottavo giorno, l'Assemblea senza necessità di ulteriore avviso. Nella seduta successiva, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione

Il Presidente e/o coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente regola la discussione dando parola a coloro che l'abbiano richiesta stabilendo l'ordine degli interventi.

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Gli interventi possono riguardare solo gli specifici argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere effettuati al termine della trattazione degli stessi da parte del Presidente o del relatore incaricato. Eventuali interventi non direttamente attinenti a detti argomenti devono essere proposti solo al termine della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore Generale e le persone invitate a partecipare ai lavori possono rispondere dopo ogni singolo intervento oppure riservarsi di farlo al termine degli stessi.

Al termine della trattazione e degli eventuali interventi per ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione, riassume i termini ai fini della votazione e richiede l'effettuazione della stessa.

Articolo 10 **(Organizzazione della votazione)**

Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi eventualmente le altre.

Se si devono approvare uno o più norme statutarie o regolamentari si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo, che dovrà essere posto in votazione dopo quello proposto dal Consiglio.

Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato, dopo averne verificata la coerenza interna.

Tutte le votazioni dell'Assemblea separata hanno luogo a voto palese e per alzata di mano, con controprova. Le medesime modalità valgono altresì per i soci partecipanti a mezzo di collegamento telematico. E' fatta salva la possibilità per l'Assemblea di deliberare modalità diverse purchè consentano ai sensi dell'art. 2375 c.c. l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

L'eventuale astensione, in qualsiasi forma manifestata, non costituisce espressione di voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario, dichiara all'Assemblea separata i risultati delle votazioni.

Articolo 11 **(Candidatura e nomina dei soci delegati)**

Promulgati i risultati di tutti i punti all'ordine del giorno e prima che il Presidente dichiari chiusi i lavori si procede alla nomina dei soci delegati. Ciascun socio presente all'Assemblea separata, in proprio o per delega, può manifestare al Presidente la propria intenzione di candidarsi per la nomina a socio delegato in Assemblea generale. Si precisa che socio delegato può essere il socio personalmente o, se persona giuridica, un proprio amministratore, se si tratta di società di capitali, o un socio persona fisica se si tratta di società di persone.

La candidatura a Soci Delegati dei soci presenti all'Assemblea separata deve essere presentata per iscritto (anche senza particolari formalità, potendo essere apposta anche in calce alla delega).

Terminata la presentazione dei candidati, ciascuna delle due Assemblee separate elegge a maggioranza- per alzata di mano - tre Soci Delegati affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli, contrari e le astensioni manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione,

Nel caso in cui, all'esito della votazione:

- il numero di tre soci delegati non potesse essere determinato perché i candidati abbiano raggiunto lo stesso numero di voti, verrà nominato socio delegato, quello più anziano per età anagrafica;
- non fossero presentate candidature sufficienti a raggiungere il numero di tre soci delegati, il Presidente attesta il fatto che, nella successiva Assemblea generale, saranno presenti meno di tre soci delegati per quella specifica area territoriale, precisando a tutti i presenti che tale circostanza non comporterà alcuna lesione alla rappresentanza dei voti e delle deliberazioni espresse in Assemblea separata.

I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale. In tal caso gli altri delegati da eleggere si riducono a due ed esprimono solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni.

Di ogni Assemblea separata deve essere redatto il verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione. Il verbale dovrà poi essere consegnato, a cura di uno dei soci delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa.

Articolo 12 **(Candidatura e nomina dei soci delegati)**

I soci delegati eletti da ogni Assemblea separata sono chiamati a partecipare all'Assemblea generale e sono portatori in seno alla stessa delle determinazioni raggiunte e dei voti espressi all'interno di ogni Assemblea separata.

Ogni Socio Delegato è sottoposto a vincolo di mandato ed è quindi tenuto a rappresentare, in Assemblea generale, pena l'invalidità delle determinazioni assunte in seno alla stessa, le medesime percentuali di voto (favorevoli e contrarie) espresse dai soci deleganti delle Assemblee separate.

Qualora uno dei tre Soci Delegati fosse impossibilitato a partecipare all'Assemblea generale, ovvero la relativa Assemblea separata avesse nominato un numero di soci delegati inferiore a tre ovvero si presentasse in Assemblea generale un unico socio delegato i voti e le determinazioni raggiunti all'interno dell'Assemblea separata di appartenenza sono ugualmente rappresentati.

CAPO III

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 13 **(Quorum Assemblea generale)**

Nell'Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli indicati agli art. 31 (Assemblea ordinaria) e 32 (Assemblea straordinaria) dello Statuto e sono da intendersi riferiti al numero rispettivamente dei soci e dei voti favorevoli rappresentati ed espressi dai delegati.

Pertanto per il calcolo matematico dei quorum all'interno dell'Assemblea generale, nonché per calcolare quale sia la percentuale dei voti favorevoli e contrari su ciascun punto all'ordine del giorno, è necessario procedere come segue: tra i tre soci delegati espressione dei soci deleganti dell'Area Territoriale Nord se ne individua uno (cosiddetto "socio delegato 1") e tra i tre soci delegati espressione dei soci deleganti dell'Area Territoriale Centro se ne individua un altro (cosiddetto "socio delegato 2"). Quindi, per ciascuno dei punti posti all'ordine del giorno, si procede a verificare, in senso numerico e percentuale, quanti siano i voti favorevoli e contrari rappresentati dal socio delegato 1 e dal socio delegato 2 e se ne fa, di volta in volta, la somma algebrica. Ad esempio su un determinato punto all'ordine del giorno:

- nell'Assemblea separata Area Territoriale Nord hanno votato 1.000 soci, di cui 600 favorevoli e 400 contrari
- nell'Assemblea separata Area Territoriale Centro, sul medesimo punto all'ordine del giorno, hanno votato 2.000 soci, 1.500 favorevoli e 500 contrari

In Assemblea generale, il socio delegato 1, su quello specifico punto all'ordine del giorno, rappresenta i dati numerici e percentuali dei voti favorevoli e contrari avutisi nella propria Assemblea separata e il socio delegato 2 fa altrettanto. A quel punto, in Assemblea generale si prenderà atto, dopo aver fatto la somma algebrica, che i voti contrari sono 900 ed i voti favorevoli 2.100 e, dunque, la proposta a quello specifico ordine del giorno si intenderà approvata.

Articolo 14 **(Convocazione e svolgimento dell'Assemblea generale)**

L'Assemblea generale è convocata con le modalità indicate nell'art. 5 del presente regolarmente alternativamente presso la sede legale di Aosta o presso la Direzione Generale di Firenze. E' comunque possibile la convocazione dell'Assemblea generale in ogni altro luogo in Italia.

Oltre ai soci Delegati possono partecipare all'Assemblea generale, in qualità di meri auditori, i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale. Possono inoltre assistere senza diritto di voto anche i soci non delegati dalle rispettive Assemblee separate.

I soci delegati partecipano di persona all'Assemblea generale; in caso di loro impossibilità, è prevista la facoltà di avvalersi, previa comunicazione, delle modalità di collegamento telematica di cui all'art. 7 del presente Regolamento. In questo caso, non è richiesta la procedura di pre-registrazione, ma è sufficiente che il Presidente del Consiglio di Amministrazione che presiede la seduta effettui il riconoscimento del socio delegato collegato telematicamente.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che conduce i lavori e organizza le votazioni ai sensi di quanto disciplinato rispettivamente agli art. 8, 9 e 10 del presente regolamento per quanto applicabili.

Il verbale dell'Assemblea generale deve essere redatto senza ritardo e deve contenere, con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, l'esplicita indicazione dei voti complessivamente espressi nelle Assemblee separate e rappresentati dai soci delegati, nonché la presa d'atto da parte dell'Assemblea generale dell'esito delle votazioni delle Assemblee separate.

Il verbale dell'Assemblea generale - sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio – deve essere tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze assembleari con allegati i verbali delle Assemblee separate.

Le copie e gli estratti dei verbali, dichiarati conformi dal Presidente, costituiscono prova piena e valida.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 **(Pubblicità del regolamento)**

Il presente regolamento è consultabile presso la sede legale della Società, presso la Direzione Generale e in ogni altra sede territoriale della Società.

Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita del presente regolamento.

Articolo 16 **(Modificazione del regolamento)**

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 17 **(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla convocazione della prima Assemblea successiva all'approvazione dello stesso.

ALLEGATO A)

Aziende associate aventi sede legale

AREA TERRITORIALE NORD

- Valle d'Aosta
- Piemonte
- Lombardia
- Veneto
- Provincia di Trento
- Provincia di Bolzano
- Friuli Venezia Giulia

AREA TERRITORIALE CENTRO

- Toscana
- Umbria
- Liguria
- Emilia Romagna
- Marche
- Lazio
- Campania
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata
- Puglia
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna